



**EMILIA ROMAGNA
TEATRO FONDAZIONE**

**EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE
-Teatro Stabile Pubblico Regionale -**

STATUTO

26 ottobre 2023

Allegato A) al Rep. 128149/25746

STATUTO

Art. 1

Natura giuridica e durata

E' Istituita dal Comune di Modena, dal Comune di Cesena, dal Comune di Bologna, dalla Regione Emilia Romagna, una Fondazione munita di personalità giuridica, di diritto privato con finalità pubbliche, con denominazione di "EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE - Teatro Stabile Pubblico Regionale".

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinate dal Codice civile e leggi collegate.

Art. 2

Sede

La sede istituzionale e amministrativa della Fondazione è in Modena.

Le sedi teatrali per l'attività di produzione e di spettacolo sono:

Teatro Storchi - Modena;

Arena del Sole - Bologna;

Teatro Bonci - Cesena;

Teatro delle Passioni - Modena.

Le sedi sono concesse alla Fondazione, in uso

gratuito, compresi gli eventuali arredi, corredi e impianti dove esistenti, dal Comune di Modena, dal Comune di Cesena e dal Comune di Bologna.

Gli spazi teatrali di proprietà di altri Enti Locali sono concessi in uso gratuito con specifiche convenzioni che ne regolano l'esclusiva disponibilità e ne disciplinano le modalità d'uso.

Art. 3

Finalità e scopi

La Fondazione, organismo stabile di produzione teatrale, non ha fini di lucro e si propone:

- di promuovere attraverso le attività teatrali la qualità artistica, culturale e sociale, svolgendo il ruolo di sostegno e di diffusione del teatro nazionale d'arte, di tradizione e di innovazione, con particolare riferimento all'ambito regionale;
- di svolgere attività di produzione teatrale con carattere stabile e continuativo, di curare la diffusione e la distribuzione dei propri spettacoli nelle sedi della Fondazione, sul territorio regionale, in Italia e all'estero;
- di assumere la gestione diretta e la disponibilità esclusiva di spazi teatrali sul territorio regionale, previa convenzione con le ammini-

strazioni comunali o con altri soggetti che ne abbiano la disponibilità, nei quali programmare direttamente le proprie produzioni assicurando una ospitalità qualificata ad organismi e compagnie di riconosciuto valore professionale ed artistico;

- di realizzare, anche in collegamento con analoghe istituzioni italiane o di altri paesi europei, compiti di promozione del teatro nazionale d'arte e di tradizione sul piano europeo ed internazionale e di valorizzazione del repertorio italiano contemporaneo;

- di sviluppare e sostenere l'attività di ricerca, anche in coordinamento con Università e con enti ed istituti operanti nel settore teatrale, sostenendo in particolare le giovani compagnie che operano sul territorio regionale ed in particolare quelle delle città sedi dei Teatri gestiti;

- la promozione, il coordinamento e la gestione delle attività di formazione giovanile e di riqualificazione professionale in ambito teatrale;

- la promozione di studi e ricerche sulle arti legate allo spettacolo e l'organizzazione di archivi della memoria dell'atto teatrale;

- di svolgere altre manifestazioni ed iniziative

utili agli scopi predetti e conformi agli obiettivi della Fondazione.

Art. 4

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- 1) dal Fondo di dotazione, composto dai conferimenti in denaro, beni materiali e servizi impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuato dai Fondatori, da altri Partecipanti e da soggetti terzi; in particolare, compongono il Fondo di dotazione:
 - la dotazione al 31 dicembre 2000 dell'Associazione Emilia Romagna Teatro così come definito dalla perizia di stima redatta con riferimento a tale data;
 - le elargizioni fatte da Enti o da Privati con espressa destinazione al Patrimonio;
 - le somme delle rendite non utilizzate che, con deliberazione del Consiglio di amministrazione della Fondazione, possono essere destinate ad incremento del Patrimonio;
 - gli eventuali contributi attribuiti al Fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti pubblici o privati;
- 2) dai beni mobili o immobili che pervengano contestualmente e successivamente alla costitu-

zione della Fondazione.

Art. 5

Soci e Soggetti partecipanti

Sono Soci Fondatori e necessari: il Comune di Modena, il Comune di Cesena, il Comune di Bologna e la Regione Emilia-Romagna.

Sono Soci Ordinari Sostenitori: altri Enti o soggetti, sia pubblici che privati che condividano i fini della Fondazione e intendano sostenere in maniera congrua sia il Fondo di Dotazione che le spese annuali di esercizio.

La consistenza del Fondo di Dotazione verrà aggiornata in corrispondenza di ogni nuova ammissione deliberata dal Consiglio Generale.

I Soci Fondatori Necessari e i Soci Sostenitori Ordinari sono ammessi con delibera del Consiglio Generale che determina l'entità della partecipazione al Fondo di Dotazione e del contributo alle spese annuali di esercizio.

I Soci Sostenitori Ordinari non possono divenire Soci Fondatori Necessari, ad eccezione degli Enti Locali.

I Soci Fondatori Necessari e i Soci Ordinari Sostenitori sono tenuti a erogare un contributo annuale al Fondo di Gestione di cui al successivo art. 12.

I Soci Fondatori Necessari e i Soci Ordinari Sostenitori sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata A.R. o via PEC, entro il 30 (trenta) settembre di ogni anno, l'eventuale intenzione di cessare di far parte della Fondazione con decorrenza dall'anno successivo.

Il recesso comunicato dopo il 30 (trenta) settembre di ciascun anno prenderà efficacia allo scadere dell'anno successivo e pertanto comporta in ogni caso il versamento del contributo economico per tale anno da parte del Socio recedente.

Il Consiglio Generale può deliberare l'esclusione dalla Fondazione e la decadenza dalle cariche ricoperte dei Soci Ordinari Sostenitori che per 2 (due) anni consecutivi non versano il contributo annuale al Fondo di Gestione. Il Socio Ordinario Sostenitore che per 3 (tre) anni consecutivi non versa il contributo al Fondo di Gestione decade automaticamente dalla qualifica di Socio Ordinario Sostenitore della Fondazione.

Sono Soggetti partecipanti quegli Enti o persone, fisiche o giuridiche, che, desiderando per sensibilità culturale sostenere la Fondazione o collaborare con la medesima senza assumere obblighi o rischi inerenti alla gestione ed alle spese annuali di esercizio, contribuiscono allo

svolgimento delle sue attività istituzionali.

I Soggetti partecipanti non assumono la qualità di Socio.

Essi sono iscritti nell'Albo speciale della Fondazione previa insindacabile valutazione del Consiglio di Amministrazione che ne delibera l'ammissione anche sulla base degli apporti economici e di collaborazione offerti.

Art. 6

Organi della Fondazione

Gli Organi della Fondazione sono:

- il Consiglio Generale
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente della Fondazione
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 7

Il Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è l'Organo Collegiale al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione.

Esso è costituito dai legali rappresentanti, o loro delegati, dei Soci Fondatori Necessari e Ordinari Sostenitori, in numero di uno per ciascun socio.

Esso si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente ed ogniqualvolta il

Presidente lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno due Soci Fondatori Necessari, con raccomandata o via PEC, spedita almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo casi di urgenza per i quali la convocazione può essere fatta anche a mezzo telefax o posta elettronica 48 (quarantotto) ore prima della seduta.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante l'avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno delle materie da trattare.

Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente della Fondazione; in caso di sua assenza, il Consiglio Generale nomina il Presidente della riunione. Il Consiglio Generale è regolarmente costituito con la presenza di tutti i Soci Fondatori Necessari e la maggioranza dei Soci Ordinari Sostenitori. Esso delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le modifiche statutarie, l'ammissione di nuovi Soci Fondatori Necessari, per lo scioglimento della Fondazione e per la devoluzione del patrimonio, è richiesto il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto, inclusi tutti i Soci Fondatori Necessari.

Esso delibera sui seguenti argomenti:

1 - Approva lo statuto e le sue modificazioni.

2 - Nomina i membri del Consiglio di Amministrazione secondo quanto stabilito dal successivo art. 9;

3 - Nomina all'interno dei Consiglieri eletti il Presidente;

4 - Nomina il Collegio dei Revisori, secondo quanto stabilito dal successivo art. 11;

5 - Delibera l'ammissione dei nuovi Soci Fondatori Necessari determinando l'entità della partecipazione al Fondo di Dotazione e del contributo alle spese annuali di esercizio.

6 - Delibera l'ammissione dei Soci Ordinari Sostenitori determinando l'entità del contributo alle spese annuali di esercizio e della partecipazione al Fondo di Dotazione;

7 - Delibera lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.

Art. 8

Il Presidente della Fondazione

Il Presidente è nominato dal Consiglio Generale fra i componenti del Consiglio di Amministrazione designati dai Soci Fondatori Necessari; egli convoca e presiede il Consiglio Generale ed il Consiglio di Amministrazione e rappresenta la

Fondazione nei suoi rapporti con i terzi ed in giudizio.

Art. 9

Il Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, nel rispetto delle disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società, di cui alla legge 12 luglio 2011 n. 120, compreso il Presidente.

La partecipazione al Consiglio di Amministrazione della Fondazione è a titolo gratuito.

Il Consiglio dura in carica quattro anni e i consiglieri possono essere confermati per non più di due volte.

In caso di dimissioni da parte di un componente del Consiglio di Amministrazione il sostituto, eletto secondo le modalità del presente articolo, durerà in carica sino alla scadenza dell'organo.

Almeno uno dei membri del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Ministro competente in materia di spettacolo dal vivo.

Gli ulteriori sei membri previsti per la composizione del Consiglio di Amministrazione, tra i quali è compreso il Presidente della Fondazione,

sono nominati tra esperti del settore teatrale, culturale e amministrativo dal Consiglio Generale, su designazione:

n. 1 (uno) della Regione Emilia-Romagna;

n. 1 (uno) del Comune di Modena;

n. 1 (uno) del Comune di Cesena;

n. 1 (uno) del Comune di Bologna;

n. 2 (due) dei Soci Ordinari Sostenitori, tenendo conto della quota di partecipazione al Fondo di Dotazione e del contributo annuale al Fondo di Gestione. Almeno uno dei membri è designato dai soci che sono persone fisiche o soggetti privati.

Almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica, il Presidente della Fondazione trasmette a tutti i Soci, tramite raccomandata A.R. o via PEC, la richiesta di designazione del membro di rispettiva competenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo delle società, di cui alla legge 12 luglio 2011 n. 120.

Qualora uno o più di uno dei Soci Fondatori Necessari e dei Soci Ordinari Sostenitori designanti non provvedessero alla designazione del consigliere di amministrazione di loro competen-

za entro la data di scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica, il Consiglio Generale avrà la facoltà di provvedere alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

La nomina del nuovo organo di amministrazione determina l'automatica decadenza del Consiglio di Amministrazione precedentemente in carica.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, nel proprio ambito, un Vice Presidente da individuarsi nella persona del Consigliere con maggiore anzianità di funzione.

Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione sostituisce il Presidente nel compimento di singoli atti in caso di suo motivato impedimento.

Compete al Consiglio di Amministrazione:

1 - Approvare annualmente il Bilancio di previsione e il bilancio di esercizio;

2 - Approvare gli eventuali aggiornamenti del bilancio di previsione;

3 - Deliberare sugli indirizzi della Fondazione;

4 - Deliberare i programmi di attività proposti dal Direttore: i programmi e i progetti pluriennali, le stagioni teatrali, le attività di formazione e in generale le iniziative di significativa rilevanza culturale ed economica.

5 - Nominare il Direttore della Fondazione da scegliere tra persone estranee al Consiglio stesso, di riconosciuta esperienza nel settore teatrale, con esclusività di rapporto, fissandone lo stato giuridico ed il trattamento economico. Il Consiglio di Amministrazione determina le condizioni dell'incarico del Direttore in conformità con la legislazione vigente e le disposizioni dell'Autorità di Governo competente in ordine all'erogazione dei contributi allo spettacolo dal vivo.

6 - Deliberare in merito all'ammissione dei Soggetti partecipanti disponendone l'iscrizione all'Albo speciale.

7 - Deliberare la pianta organica del personale dipendente occupato stabilmente dalla Fondazione, fissandone l'inquadramento contrattuale;

8 - Deliberare i regolamenti di servizio degli uffici e dei settori di attività della Fondazione.

9 - Deliberare le convenzioni e i contratti con gli Enti Soci e con i terzi in generale, inerenti la realizzazione dei fini istituzionali della Fondazione.

10 - Deliberare la misura del contributo alle spese annuali di esercizio dei Soci Fondatori

necessari e Soci Ordinari sostenitori ove il Consiglio Generale, nell'ambito delle sue competenze, non vi abbia già provveduto.

11 - Esercitare il controllo su tutte le attività della Fondazione.

12 - Nominare, anche tra i propri membri, ovvero affidandone il compito ai collaboratori della Segreteria Istituzionale, il Segretario degli organi collegiali della Fondazione con il compito di redigere i verbali delle sedute che devono essere trascritti in apposito registro. In caso di assenza il Segretario è sostituito da persona designata da chi presiede l'adunanza.

13 - Deliberare eventualmente la delega di specifici compiti a singoli Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con lettera raccomandata o inviata via telefax o per e-mail contenente, oltre all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza, indirizzata a ciascun componente, almeno 4 (quattro) giorni prima dell'adunanza, salvo casi di urgenza, per i quali la convocazione può essere fatta a mezzo telefax o per posta elettronica 24 (ventiquattro) ore prima della seduta.

Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente

costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice presidente del Consiglio medesimo. In caso di assenza di entrambi la seduta dovrà essere aggiornata ad altra data.

Le adunanze del Consiglio possono essere tenute anche per video o audio conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario della riunione.

Art. 10

Il Direttore della Fondazione

Il Direttore della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è scelto tra persone altamente qualificate per l'esperienza

nell'ambito delle attività culturali teatrali e/o dell'organizzazione teatrale. Il Consiglio di Amministrazione ne fissa lo stato giuridico ed il trattamento economico. Il rapporto di lavoro del Direttore è esclusivo.

Il Consiglio di Amministrazione determina l'incarico del Direttore che non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque anni e potrà essere riconfermato nella sua funzione per non più di due volte. Il Direttore può effettuare presso le sale direttamente gestite tre prestazioni artistiche nuove o riprese prodotte o coprodotte e gli è fatto divieto svolgere attività manageriali, organizzative, di consulenza e prestazioni artistiche presso altri organismi sovvenzionati ai sensi delle disposizioni dell'Autorità di Governo competente in ordine all'erogazione dei contributi allo spettacolo dal vivo.

Il Direttore sovrintende alla programmazione ed alla gestione di tutte le attività della Fondazione ed in particolare:

a) Predisporre, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, il programma triennale delle attività della Fondazione con le indicazioni relative al numero degli spettacoli da produrre, e degli spettacoli di

altre imprese ospiti, alle attività culturali, di promozione e di formazione, ai progetti. È responsabile dei risultati nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

b) Predispone la bozza di bilancio di previsione annuale in cui sono formulate tutte le previsioni dei ricavi e dei costi attinenti le attività della Fondazione e la sottopone all'esame e all'approvazione del Consiglio.

c) Assicura la disponibilità del personale artistico e tecnico, inteso come nucleo permanente da impegnare negli spettacoli e nelle altre attività della Fondazione.

d) Provvede all'assunzione del personale in organico, prevedendone lo stato giuridico ed il trattamento economico, così come previsto nella pianta organica della Fondazione, deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

e) Attua le delibere del Consiglio di Amministrazione.

f) Predispone e sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione le convenzioni e gli atti con i terzi utili alla realizzazione delle attività della Fondazione.

g) Predispone i contratti con i lavoratori artistici, tecnici e in generale con coloro che sono

chiamati a collaborare con la Fondazione per la realizzazione delle attività tutte e informa periodicamente il Consiglio.

h) Predispone la bozza del bilancio di esercizio annuale e la sottopone all'esame e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

i) Predispone le bozze degli eventuali aggiornamenti del bilancio di previsione annuale e le sottopone all'esame e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione, esegue le deliberazioni dello stesso e sovrintende all'esercizio delle attività.

Il Direttore, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, può delegare tutti o parte dei compiti artistici o dei compiti organizzativi di sua competenza a persone in possesso dei requisiti tecnici o artistici necessari all'espletamento di dette funzioni.

La delega è operante solo a seguito di apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione che, valutate le qualità e competenze della persona delegata, ne approva le mansioni ed il trattamento economico.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi delle competenze fissate dalle norme di legge e da quelle più specificatamente riferibili alla fattispecie dell'Ente stesso, esercita il controllo sugli atti di gestione economico/finanziaria/patrimoniale della Fondazione.

Il Collegio si compone di tre membri, compreso il Presidente, di cui due scelti tra soggetti iscritti nel Registro dei Revisori Legali; il Presidente è designato dal Ministro competente in materia di spettacolo dal vivo. Sono altresì nominati due membri supplenti.

I componenti sono nominati dal Consiglio Generale, che ne determina altresì la remunerazione, e restano in carica sino all'approvazione del Bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio successivo alla data di insediamento dell'organo e possono essere riconfermati.

I Revisori dei Conti devono riunirsi almeno ogni trimestre ed è loro consentito in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è convocato dal Presidente tramite avviso scritto comunicato almeno cinque giorni prima di quello fissato per

la riunione nel quale dovranno essere indicati luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione può essere effettuata con qualunque mezzo.

Sono comunque valide le riunioni convocate informalmente in cui tutti i membri partecipano e concordano sugli argomenti da trattare.

Delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti deve redigersi processo verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti e trascritto in apposito "libro verbali" debitamente validato.

L'ingiustificata assenza a due riunioni del Collegio dei Revisori integra causa di decadenza dall'incarico.

Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge le seguenti attività:

a.- esercita il controllo sull'amministrazione della Fondazione e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e gestione.

b.- esprime il proprio parere mediante apposite relazioni al bilancio d'esercizio e al bilancio di previsione annuali ed alle relative proposte

di aggiornamento.

c.- fornisce ogni notizia a termine di legge o di regolamento ai fini dei controlli tecnico-amministrativi delle attività sovvenzionate.

I Revisori, inoltre, assistono senza diritto di voto alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Generale intervenendo anche per video o audio conferenza.

Le deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono prese a maggioranza assoluta. Ogni Revisore esprime un voto e l'esercizio del voto non può essere delegato.

Il Revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale le ragioni del proprio dissenso.

In ordine ai doveri ed alle responsabilità del Collegio si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2399, 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406, 2407 del Codice civile.

Art. 12

Il Fondo di gestione

Le spese della Fondazione oltre quelle generali, di manutenzione ordinaria e gestione degli Stabili teatrali riguardano la produzione teatrale, le attività di ricerca e culturali, la formazione e ogni altra iniziativa conforme agli obiet-

tivi della Fondazione.

La Fondazione vi fa fronte:

1) con i redditi patrimoniali;

2) con i proventi derivanti dall'attività della Fondazione;

3) con i contributi annuali dello Stato;

4) con i contributi annuali dei Soci Fondatori

Necessari; i contributi annuali di questi ultimi

devono essere congrui in rapporto alle spese di

gestione delle sale teatrali ed il loro ammonta-

re complessivo deve essere almeno pari ai con-

tributi statali di cui al punto 3;

5) con i contributi annuali dei Soci Ordinari

Sostenitori di cui all'art. 5;

6) con eventuali altri proventi e contributi di

terzi.

Art. 13

L'esercizio sociale

L'esercizio sociale della Fondazione è annuale

dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre.

Art. 14

Il bilancio di previsione

Il bilancio di previsione di ciascun esercizio

sociale viene predisposto dal Direttore della

Fondazione e depositato presso la sede sociale

entro il 15 novembre di ogni anno. Dell'avvenuto

deposito verrà data contestuale notizia ai Consiglieri ed ai Revisori dei Conti.

Il Consiglio di Amministrazione sarà convocato entro il 30 novembre successivo per l'esame e l'approvazione del bilancio di previsione.

Il bilancio di previsione approvato dal Consiglio di Amministrazione deve essere trasmesso entro 5 (cinque) giorni dalla sua approvazione al Collegio dei Revisori dei conti unitamente ad una relazione illustrativa dell'andamento della gestione sociale, redatta dal Consiglio di Amministrazione. Entro 30 giorni dalla sua approvazione, il bilancio di previsione, accompagnato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti, deve essere trasmesso ai Soci e all'Autorità di Governo competente.

Art. 15

Il bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio annuale e la relazione del Direttore sull'attività svolta devono essere depositati dal Direttore della Fondazione presso la sede sociale entro il 10 (dieci) aprile. Dell'avvenuto deposito verrà data contestuale notizia ai Consiglieri ed ai Revisori dei Conti.

Il Consiglio di Amministrazione sarà convocato

entro il 30 (trenta) aprile successivo per l'esame e l'approvazione del bilancio di esercizio, corredato dalla relazione del Direttore e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Per particolari esigenze il bilancio di esercizio annuale potrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 (trenta) giugno, alle condizioni previste dall'art. 2364 comma 2 del Codice civile.

Il Presidente entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione trasmette i summenzionati atti all'Autorità di Governo competente e ai Soci, accompagnati dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Generale provvederà a ripianare eventuali perdite d'esercizio ricorrendo al Fondo di dotazione disponibile.

Qualora non sia possibile provvedere al ripianamento della perdita attraverso il ricorso al Fondo di dotazione disponibile, la perdita deve essere riportata a nuovo e ripianata entro il secondo esercizio successivo a quello in cui la perdita si è verificata. Le perdite di esercizio riportate a nuovo devono essere evidenziate nel

bilancio di previsione. Se, trascorso il biennio, la perdita di esercizio non risulta ripianata, con il ricorso al Fondo di dotazione disponibile o con apporti dei Soci Fondatori, entro il termine di sei mesi dalla data di approvazione del Bilancio di esercizio relativo al secondo esercizio del biennio, gli organi sociali della Fondazione decadono.

Entro trenta giorni dalla decadenza, il Presidente della Regione Emilia Romagna nomina un Commissario straordinario per la gestione della Fondazione, fissandone le competenze e determinando i criteri per il ripiano del disavanzo.

Eventuali eccedenze attive di ciascun esercizio sono devolute esclusivamente all'incremento del Fondo di dotazione della Fondazione.

Art. 16

Scioglimento della Fondazione

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo è devoluto, con deliberazione del Consiglio Generale della Fondazione, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe, con sede legale nel territorio regionale, ovvero a fini di pubblica utilità.

Art. 17

Regolamento

E' facoltà del Consiglio di Amministrazione approvare un regolamento di esecuzione del presente statuto.

Art. 18

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Firmato: Giuliano Barbolini

"" "": DR. ROLANDO ROSA, NOTAIO